



Termine di referendum: 18 aprile 2024

Decreto federale

che approva la Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la traspone nel diritto svizzero (modifica della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera)

del 22 dicembre 2023

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.);

visto il messaggio del Consiglio federale del 5 aprile 2023²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione di Strasburgo del 27 settembre 2012³ sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera alla Convenzione.

³ All'atto dell'adesione il Consiglio federale formula la seguente dichiarazione in virtù dell'articolo 15 paragrafo 2 lettere a e b della Convenzione e le seguenti riserve in virtù dell'articolo 18 paragrafo 1 della Convenzione:

a. *Dichiarazione in merito all'articolo 15 paragrafo 2 lettere a e b:*

La Svizzera dichiara di escludere l'applicazione della Convenzione alle vie navigabili situate sul suo territorio non elencate nell'allegato I dell'Accordo europeo del 19 gennaio 1996⁴ sulle grandi idrovie d'importanza internazionale.

¹ RS 101

² FF 2023 999

³ RS 0.747.206.1; FF 2023 1001

⁴ RS 0.747.207

b. *Riserva all'articolo 18 paragrafo 1 lettera a:*

La Svizzera si riserva il diritto di escludere completamente o parzialmente l'applicazione delle disposizioni della Convenzione alle rivendicazioni per danni dovuti al cambiamento della natura fisica, chimica o biologica dell'acqua.

c. *Riserva all'articolo 18 paragrafo 1 lettera c:*

La Svizzera si riserva il diritto di escludere completamente o parzialmente l'applicazione delle disposizioni della Convenzione alle rivendicazioni di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettere d ed e.

Art. 2

La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

Consiglio degli Stati, 22 dicembre 2023

La presidente: Eva Herzog
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 22 dicembre 2023

Il presidente: Eric Nussbaumer
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 9 gennaio 2024

Termine di referendum: 18 aprile 2024

Allegato
(art. 2)

Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 23 settembre 1953⁵ sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera è modificata come segue:

Art. 126, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 2

Responsabilità
dell'armatore
e degli addetti
al recupero

¹ È armatore di una nave della navigazione interna il proprietario di battello secondo l'articolo 1 paragrafo 2 lettera a della Convenzione di Strasburgo del 27 settembre 2012⁶ sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI 2012).

² Alla responsabilità dell'armatore e degli addetti al recupero secondo l'articolo 1 paragrafo 2 lettera c CLNI 2012 è applicabile l'articolo 48 capoversi 1 e 2 della presente legge. La limitazione della loro responsabilità è disciplinata dalle disposizioni della CLNI 2012.

⁵ RS 747.30

⁶ RS 0.747.206.1

